

ROMA



Protocollo RC n. 17050/17

Deliberazione n. 80

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 35

Seduta Pubblica del 21 giugno 2018

Presidenza: DE VITO

L'anno 2018, il giorno di giovedì 21 del mese di giugno, alle ore 14,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,40 - il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Donati Simona, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara e Tempesta Giulia.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, Castiglione Rosalia Alba e Gatta Margherita.

(OMISSIS)

A questo punto risulta presente anche l'on. Sindaca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 75^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

75^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Vivarelli, Angelucci, Ferrara, Penna, Montella, Guerrini, Calabrese, Coia, Zotta, Guadagno, Di Palma, Donati, Catini, Diaco, Agnello, Mariani, Sturni, Paciocco, Pacetti, Stefano, Diario, Terranova, Seccia e Iorio

Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Roma Capitale.

Premesso che il Decreto Legislativo 06/09/2011 n.159 e s.m.i., in sostituzione della L. 575/65, ha previsto all'art.48, comma 3, lett. c, che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito e che i Comuni possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni.

Considerato che il rapporto 2016 dell'Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio evidenzia l'aumento, negli ultimi anni, di consorterie criminali stabilmente radicate nella capitale;

Che nel suddetto rapporto risultano, su Roma, oltre 700 beni confiscati alle mafie tra quelli "destinati" ed "in gestione" (fonte: Dossier regionale "I beni confiscati alla criminalità nel Lazio", realizzato nell'ambito del progetto "Beni confiscati e politica di Coesione" – Convenzione "Laboratorio per le Politiche di Sviluppo", aprile 2016, su rielaborazione dei dati dell'Agenzia nazionale per i sequestrati e confiscati, aggiornati al 29 febbraio 2016);

Che il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità rappresenta un grande esempio di civiltà e che trasformare il frutto di condotte illecite ed antisociali in azioni a servizio della comunità attesta l'affermazione dei principi di legalità su ogni forma di criminalità;

Che sia oltremodo meritorio che la restituzione alla collettività dei beni confiscati avvenga attraverso la gestione di tutti i beni da parte delle Organizzazioni di volontariato, le Cooperative sociali ed il mondo del terzo settore in genere, tutti soggetti che svolgono una funzione sociale, culturale solidaristica di fondamentale importanza per l'intera Comunità;

Che l'affidamento dei beni confiscati in concessione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

Preso atto che l'elenco dei beni confiscati in disponibilità di Roma Capitale è pubblicato sul sito istituzionale;

Che la disciplina regolamentare in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata necessita di un'integrazione per quanto riguarda la gestione di tali beni da parte degli Enti locali;

Che allo stato attuale Roma Capitale non ha adottato un Regolamento di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ritenuto ineludibile disciplinare l'acquisizione, la gestione e l'assegnazione di tali immobili mediante apposita procedura regolamentare che garantisca la massima trasparenza in ragione del continuo aumento di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Preso atto che, in data 21 giugno 2017, Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Marano;

Che, in data 31 agosto 2017, il Direttore del Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Palazzesi;

Che, in data 19 settembre 2017, il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile della proposta in oggetto.

Il Dirigente

F.to: V. Toma;

Atteso che la proposta, in data 19 settembre 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dal Consiglio del Municipio VII e dalla Commissione Straordinaria del Municipio X non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi II, IV, VI, XI e XII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che i Consigli dei Municipi I, III, V, VII, IX, XIII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- Il parere positivo è motivato da esigenza della città di Roma di un regolamento sui beni confiscati. Nella delibera non è prevista la Commissione beni confiscati. Il valore aggiunto di tale commissione è il coinvolgimento delle associazioni impegnate nel sociale e nella lotta alla criminalità che sono fondamentali nella ricognizione dei bisogni del territorio, per non lasciare ai soli organi politici la decisione sulla destinazione del bene. In altre città dove già il regolamento è stato approvato la CBC

invia parere all'Organo dell'amministrazione ed il parere della Commissione si è rivelato un importante processo partecipativo. Si chiede di recepire in toto il parere del dipartimento politiche sociali.

ART. 5 dopo punto 3 inserire:

4. È istituita la Commissione Beni Confiscati (di seguito CBC), quale organo comunale di coordinamento e consultivo, preposto alla gestione del complessivo iter procedurale che dal provvedimento di assegnazione provvisoria/destinazione e consegna del bene al comune di Roma conduce, entro i termini di legge, all'utilizzazione del bene sequestrato/confiscato.

La CBC si affianca all'Ufficio Beni Confiscati (di seguito UBC), le cui funzioni vengono descritte nel successivo art. 28.

La CBC è chiamata a rendere un parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante circa l'utilizzazione da parte dell'amministrazione comunale, dei beni sequestrati e/o confiscati in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La CBC è nominata con decreto del Sindaco ed è composta:

- dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede;
- da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri comunali, e che devono comprendere anche consiglieri espressi dall'opposizione, con rapporto 2/1, 3/1 3/2 (eletti secondo il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale);
- dal Segretario Generale;
- dal dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Beni Confiscati, che funge da segretario;
- da una o più persone di comprovata esperienza nel campo delle attività sociali, maturata nell'arco di 5 anni sul territorio. Per l'individuazione di tali rappresentanti si adotteranno procedure ad evidenza pubblica utilizzando un modello di bando approvato dall'ufficio beni confiscati di cui all'art. 28, e oggetto di pubblicazione sul portale dell'Ente e sull'albo pretorio per 15 giorni;
- da uno o più rappresentanti di Enti ed Associazioni, che operino nel territorio da almeno 5 anni e ivi costituite, impegnati attivamente nella lotta ad ogni forma di criminalità.

La commissione può convocare di volta in volta rappresentanti o componenti di altri enti pubblici statali e/o esperti del settore che abbiano attinenza con la materia trattata.

La CBC dura in carica per tutto il mandato della consiliatura comunale. Entro trenta giorni dall'elezione, il nuovo Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti.

I nominativi dei componenti della CBC unitamente ai rispettivi curricula sono pubblicati per tutta la durata del mandato sul sito istituzionale dell'ente.

I lavori della CBC sono pubblici e i relativi verbali sono pubblicati sul sito in conformità alla legislazione statutaria dell'ente territoriale.

La nomina della CBC ed ogni esercizio delle funzioni ivi svolte sono gratuite e senza oneri per l'amministrazione comunale.

Art. 11: Specificare le modalità di assegnazione dei beni per questa fattispecie.

Municipio III:

- Art. 2 comma 1 - togliere "esclusivamente";
- Art. 2 comma 1 - aggiungere il punto f) inserendo la terminologia "sportivo"
- Art. 4 comma 1 - sostituire le parole "l'organo politico" in quanto l'Assessore non si può definire tale;
- Art. 4 comma 2 - correggere dal Comune al Beneficiario;
- Art. 6 comma 2 - specificare quali sanzioni sono previste in caso di ritardo sui sopralluoghi da effettuare (7 giorni); in ogni caso allungare il tempo a 30 giorni per il sopralluogo;
- Art. 6 comma 6 - estendere a 45 giorni per la presentazione del progetto di massima;
- Art. 7 comma 4 - aggiungere dopo le parole "di bilancio" "nella sua completezza";

- Art. 6. Comma 7 - dopo la parola "Assessore competente", aggiungere "che si confronterà con gli organi politici municipali o comunali";
- Art. 10 comma 1 - aggiungere dopo il punto (b) il (c) scrivendo "ai Municipi direttamente interessati, per avviare con i propri uffici sociali dei progetti destinati al co-housing sociale";
- Art. 13 Comma 1- inserire dopo le parole "i beni che non" la parola "sono"
- Art. 19 comma 1- seconda riga dopo la parola "di" correggere "un" con "una".

Municipio V:

- Art. 13, comma 1 inserire "sono" dopo la frase "i beni che non"
- Art. 20, comma 3 sostituire "art. 22 comma 8" con "art. 23 comma 7"
- Art. 23, comma 2 lettera j, sostituire "art. 21" con "art. 22"
- Art. 24, comma 3, sostituire "art. 22" con "art. 23"
- Art. 6, comma 6 aggiungere prime del punto finale "attraverso un modulo comune a tutti i municipi, elaborato dall'ufficio beni confiscati"
- Art. 11, comma 1, lettera d, valutare se sostituire "11 agosto 1991, n. 266" con "3 luglio 2017 n. 117" oppure aggiungere a questo ultimo D.lgs.
- Art. 17, comma 5, lettera q, aggiungere dopo "Fideiussoria" la parola "assicurativa"; sostituire "pari" con "congruente"
- Art. 21, comma 1, dopo la frase "le concessioni hanno" togliere "generalmente"
- Art. 2, comma 1, sostituire le lettere dell'elenco con i numeri; aggiungere accanto a "lucrativa" "residuale".

Municipio VII:

- Valutando le osservazioni del Dipartimento Politiche Sociali per l'eventuale accoglimento delle proposte di integrazione dallo stesso formulate.

Municipio IX:

- Art. 6 comma 6: sopprimere il periodo che va dalla parola "compresa" sino alla fine del cpv.;
- Art. 6 comma 8: aggiungere dopo le parole "gli Assessori Capitolini" la seguente frase "e sentito il Referente del Municipio";
- Art. 11 comma 1 lett. D: sostituire la frase "legge 11 agosto 1991, n. 266", con la frase: "al D.L. 117/2017";
- Art. 17 comma 5 lett. Q: sostituire la frase che va dalla parola "fidejussoria" sino alla parola "del bene" con la seguente frase "polizza multirischi";
- Inserire nell'oggetto dopo la parola "dei beni", la parola "immobili".

Municipio XIII:

art. 6 comma 6:

- specificare la definizione di progetto di massima, dettagliando il campo di applicazione
- il vincolo del parere del Municipio territorialmente di appartenenza alla presentazione del progetto di massima

art. 7 comma 4:

- qualora il bene interessato debba essere sottoposto a lavori manutentivi o di altro tipo, chiarire come avviene la messa a disposizione delle risorse necessarie a bilancio al fine di permettere al rappresentante SIMU o PAU di prendere in consegna il bene e pianificare immediatamente gli interventi necessari. Vedi anche art. 15: specificare, a seguito della disponibilità di fondi e conseguente copertura finanziaria in caso di manutenzione straordinaria al fine della consegna a norma del bene, come avviene
- Chiarire come, la struttura municipale, nel caso in cui intenda partecipare alla manifestazione di interessi riesca a definire al meglio un progetto finanziario senza avere autonomia finanziaria.

art. 11:

- aggiornare il riferimento normativo da legge 11 agosto 1991 n. 266 a d.lgs. 117/2017

art. 12 comma 1:

- circa i beni che ricadono nell'area territoriale di competenza, includere il Municipio nell'iter decisionale nel caso in cui l'amministrazione intenda concedere a terzi l'utilizzo dei beni con destinazione per finalità sociali e culturali

art. 14:

- invitare in Commissione di gara per la selezione pubblica del concessionario il municipio in cui territorialmente ricade il bene

art. 17 comma 5, Q:

- evidenziando problematiche di realizzazione in caso di assegnazione per finalità non lucrative, esplicitare il concetto di polizza fidejussoria di importo pari al valore immobiliare del bene

art. 21 comma 1:

- revisionare le tempistiche, ritenute troppo lunghe, in caso di rinnovo specificando come dovrebbero avvenire le conferme o eventuali modifiche della concessione.

Propone inoltre di aggiungere nel titolo del suddetto Regolamento la parola "immobili" dopo "gestione dei beni", in modo da garantire la coerenza nel titolo della proposta con la quasi totalità delle disposizioni interne dettagliate del provvedimento

Municipio XIV:

- Art.4, co. 2, dopo le parole "[...] la Giunta Capitolina" aggiungere le seguenti " , sentiti i Municipi, [...]";
- Art. 11, co. 1, lett. d, aggiornare il riferimento normativo citato, sostituendo le parole "alla legge 11 agosto 1991, n. 266" con le seguenti "al D.Lgs. n. 117/2017";
- Art. 12. co. 1, sostituire le parole "[...] avvertiti i" con le seguenti "previo parere dei Municipi";
- Art. 17, co. 5, lett. q: si propone di valutare la possibilità che la fideiussione sia esclusivamente bancaria per una maggiore tutela.

Municipio XV:

- Sostituire tutti i refusi della parola "mafia" con la parola "criminalità organizzata";
- all'art. 12 si richiede una definizione autonoma della procedura di assegnazione per finalità culturali, in quanto risulta troppo generica ed accorpata con quella delle finalità sociali;
- aggiungere all'art. 13, comma 3, la seguente dicitura: "in corso di interventi onerosi di recupero o manutenzione dell'immobile o delle pertinenze sopportati dal terzo, questi devono essere conteggiati a scomuto dei canoni di concessione";
- accogliere tutte e quattro le osservazioni proposte dal Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute poiché vengono ritenute condivisibili;
- inserire al V comma del considerato che, la frase "nonché delle normative vigenti";
- inserire all'interno dell'art. 11 comma 3, lettera "C", la frase "che operino senza fine di lucro";
- inserire all'interno dell'art. 11 comma 6, lettere "E", la frase "solo nel caso in cui la cooperativa sociale non svolga attività di lucro";
- inserire all'interno dell'art. 13 comma 3, dopo le parole "Dipartimento Patrimonio" la seguente frase "in base al maggiore tra valore di mercato e al valore risultante dall'applicazione della tabella OMI dell'Agenzia del Territorio";
- specificazione del concetto di "progetto di massima", presente nell'art. 6 comma 6, con particolare riguardo al contenuto minimo dello stesso, possibilmente in un comma apposito.

Atteso che, con note protocollo n. RC/20170030438 e n. RC/20170031334 rispettivamente del 24/10/2017 e del 2/11/2017, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alle Commissioni Capitoline Permanenti V e VII;

Che le Commissioni Capitoline Permanenti VII e V, nella riunione congiunta dell'11 aprile 2018, in ordine alla proposta hanno espresso parere favorevole;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da nota protocollo n. RC/20444 del 21 giugno 2018, esibita in atti;

Visto

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo n.159 del 06/09/2011;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013;
- la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016 di approvazione delle "Linee programmatiche" per il governo di Roma Capitale 2016-2021 nelle quali viene indicato, fra le azioni prioritarie, l'avvio di puntuali ricognizioni sui beni confiscati e sequestrati per procedere ad un loro pronto utilizzo a fini sociali e istituzionali.

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

Tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Roma Capitale" che, composto di n. 26 articoli, si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Regolamento per la gestione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata sul territorio di Roma Capitale**

Sommario

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ E OGGETTO

Articolo 1 *Principi e Finalità*

Articolo 2 *Oggetto*

CAPO II

CONDIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 3 *Beni da acquisire*

Articolo 4 *Linee guida per la destinazione dei beni confiscati*

Articolo 5 *Referenti in materia di beni confiscati*

CAPO III

ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 6 *Proposta di utilizzo e manifestazione d'interesse*

Articolo 7 *Acquisizione e consegna dei beni*

Articolo 8 *Elenco dei beni immobili confiscati*

CAPO IV

UTILIZZAZIONE DEI BENI

Articolo 9 *Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali*

Articolo 10 *Uso Abitativo sociale*

Articolo 11 *Concessione a terzi*

Articolo 12 *Concessione a terzi per finalità istituzionali e sociali*

Articolo 13 *Beni destinati a finalità lucrative*

Articolo 14 *Nomina Commissione di Gara per la selezione pubblica del concessionario*

Articolo 15 *Parametri generali per la valutazione del progetto e criteri di aggiudicazione*

Articolo 16 *Provvedimento di concessione*

Articolo 17 *Obblighi del concessionario*

Articolo 18 *Consegna del bene al concessionario*

Articolo 19 *Garanzie*

Articolo 20 *Recesso*

Articolo 21 *Durata della concessione*

Articolo 22 *Controlli*

Articolo 23 *Revoca*

Articolo 24 *Attività di monitoraggio e istituzione del Forum sui Beni Confiscati alla criminalità organizzata*

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 25 *Norme Transitorie*

Articolo 26 *Pubblicazione ed entrata in vigore*

CAPO I PRINCIPI, FINALITÀ E OGGETTO

Articolo 1 *Principi e Finalità*

1. Roma Capitale, in conformità alle finalità del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di promozione e rafforzamento della cultura della legalità della giustizia sociale, della solidarietà e per creare diffusione di inserimento sociale e di lavoro.
2. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione e l'utilizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata entrati a far parte del patrimonio indisponibile di Roma Capitale, ai sensi Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Roma Capitale, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza.

Articolo 2 *Oggetto*

1. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile di Roma Capitale, sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
 - a) istituzionale
 - b) sociale
 - c) abitativa
 - d) culturale/artistica
 - e) sportiva.
2. La finalità lucrativa dei beni confiscati è ammessa soltanto in via residuale, nel rispetto della normativa vigente in materia e come disciplinato all'art. 13 del presente Regolamento.

CAPO II CONDIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 3 *Beni da acquisire*

1. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti al patrimonio indisponibile di Roma Capitale nel caso siano verificate le seguenti condizioni:
 - a) non debbono essere gravati da ipoteche;
 - b) non debbono essere oggetto di azioni giudiziarie.

Articolo 4
Linee guida per la destinazione dei beni confiscati

1. La Giunta Capitolina definisce gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire attraverso la destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati a Roma Capitale inserendoli all'interno del Documento Unico di Programmazione, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Capitolina.
2. L'Assessore Capitolino con delega ai beni confiscati è la figura politica competente in materia.

Articolo 5
Referenti in materia di beni confiscati

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, i Direttori delle Strutture Capitoline territoriali e dei Dipartimenti coinvolti nel processo di acquisizione e gestione dei beni confiscati individuano un responsabile del procedimento quale referente per i rapporti con il Dipartimento competente in materia di beni confiscati di cui al successivo art. 6 comma 1. I nominativi dei referenti vengono tempestivamente comunicati al suddetto Dipartimento.
2. I referenti per i beni confiscati:
 - in fase di manifestazione d'interesse:
 - curano l'istruttoria finalizzata alla proposta di manifestazione d'interesse da parte della Struttura di appartenenza;
 - trasmettono il progetto, redatto in coerenza con gli artt. 2 comma 1 e 4 comma 1 del presente Regolamento, al Dipartimento e all'Assessore Capitolino competenti per i beni confiscati e all'Assessore Capitolino competente per materia o, nel caso di un Municipio, al Presidente;
 - sono presenti alla consegna del bene alla Struttura Capitolina consegnataria e alla riconsegna dello stesso al Dipartimento Patrimonio;
 - in fase di gestione dei beni confiscati:
 - forniscono al Dipartimento competente per i beni confiscati tutte le informazioni richieste secondo le norme che disciplinano la materia e quanto prescritto dal presente Regolamento;
 - comunicano tempestivamente l'esito dei controlli di cui all'art. 22 del presente Regolamento al Dipartimento e all'Assessore Capitolino competenti per i beni confiscati, all'Assessore Capitolino competente per materia e al Presidente del Municipio competente per territorio.

CAPO III
ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 6
Proposta di utilizzo e manifestazione d'interesse

1. Il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative (in seguito Dipartimento Patrimonio) è la Struttura amministrativa competente in materia di beni confiscati e deputata ad

interfacciarsi con l'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati (in seguito A.N.B.S.C.). Come tale è tenuta ai conseguenti adempimenti, tra cui quello previsto dal D.Lgs. n. 159/2011, all'art. 48 comma 3 lett. c., in merito alla predisposizione della relazione sullo stato della procedura di destinazione del bene che il sindaco deve inviare all'A.N.B.S.C. alla scadenza di sei mesi dal decreto di trasferimento. Il Dipartimento Patrimonio trasmette al sindaco la sopraccitata relazione 15 giorni prima della scadenza suddetta.

2. Il Dipartimento Patrimonio invia tempestivamente agli Assessori Capitolini, ai Presidenti dei Municipi territorialmente competenti, al responsabile deputato all'analisi del "Piano sedi di Roma Capitale" e a tutti i referenti delle Strutture Capitoline di cui all'art. 5 del presente Regolamento le informazioni ricevute dall'A.N.B.S.C. contenenti l'elenco dei beni confiscati resi disponibili, le loro caratteristiche fisiche (ove possibile le planimetrie) e giuridiche.
3. Il Dipartimento Patrimonio concorda con l'A.N.B.S.C. le date dei sopralluoghi negli immobili resi disponibili. Tali sopralluoghi, da effettuarsi possibilmente in tempi brevi, compatibilmente con le disponibilità dell'Agenzia, avvengono alla presenza di un rappresentante di quest'ultima, di un tecnico del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e di un tecnico ed una figura amministrativa del Dipartimento Patrimonio. Gli Assessori Capitolini ed il Presidente del Municipio territorialmente competente sono sempre invitati ai sopralluoghi.
4. A seguito dei sopralluoghi il tecnico del Dipartimento Patrimonio redige un verbale descrittivo che illustra nel dettaglio le condizioni degli immobili. Il verbale riporta l'eventuale esistenza di difformità edilizie e, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme urbanistiche vigenti, ne rappresenta la loro eventuale sanabilità. Tale verbale viene tempestivamente inviato dal Dipartimento Patrimonio ad integrazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.
5. I referenti condividono tempestivamente le informazioni di cui al comma 2 e 4 del presente articolo con tutti gli uffici della Struttura Capitolina di appartenenza competenti nella redazione dei progetti.
6. Le Strutture Capitoline interessate, entro il termine di 20 gg. dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, presentano un progetto di massima che specifichi l'effettiva destinazione del bene interessato e le finalità istituzionali e/o sociali che con esso si intendono perseguire, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, compresa, possibilmente, la valutazione degli aspetti economici relativi alla gestione del bene stesso.
7. I referenti inviano il progetto di cui al comma precedente al Dipartimento e all'Assessore Capitolino competenti per i beni confiscati, all'Assessore Capitolino competente per materia o, nel caso di un Municipio, al Presidente.
8. Qualora per lo stesso bene pervengano più proposte di utilizzo, l'Assessore Capitolino competente per i beni confiscati, a seguito di una valutazione congiunta con gli Assessori Capitolini ed il Presidente del Municipio interessati, individua la proposta da inviare all'A.N.B.S.C. sulla base delle priorità definite dalle linee programmatiche e dagli obiettivi di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento Patrimonio.

Resta salva la facoltà della Giunta Capitolina di disporre l'assegnazione di beni confiscati a Società partecipate, Enti strumentali e Aziende Speciali di Roma Capitale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, attraverso apposito atto deliberativo nelle cui motivazioni siano esplicitati gli obiettivi da raggiungere in coerenza con le suddette finalità e nel rispetto del presente Regolamento.

9. Il Dipartimento Patrimonio comunica tempestivamente la manifestazione d'interesse di Roma Capitale all'A.N.B.S.C. informandone preventivamente la Struttura Capitolina interessata.

Articolo 7

Acquisizione e consegna dei beni

1. L'A.N.B.S.C. emette il decreto di trasferimento dei beni immobili a Roma Capitale. All'esito di tale trasferimento, il Dipartimento Patrimonio avvia il procedimento per l'acquisizione degli stessi al patrimonio indisponibile dell'Ente attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti.
Il dirigente competente, con Determinazione Dirigenziale, prende atto del decreto di trasferimento di cui sopra e provvede ad assegnare il bene confiscato alla Struttura Capitolina assegnataria.
2. La consegna del bene da parte dell'A.N.B.S.C. a Roma Capitale avviene contestualmente all'immissione in possesso del bene stesso da parte del Dipartimento Patrimonio. Nella stessa sede, il Dipartimento Patrimonio consegna il bene alla Struttura Capitolina consegnataria.
Durante la consegna, oltre al Dipartimento Patrimonio e all'A.N.B.S.C., è presente la Struttura Capitolina consegnataria dell'immobile confiscato, nella persona del referente di cui all'art. 5 del presente Regolamento o suo delegato. I Municipi territorialmente competenti sono sempre invitati a partecipare alla consegna.
3. Durante la consegna dell'immobile il Dipartimento Patrimonio fornisce alla Struttura capitolina consegnataria una targa di metallo o materiale plastico, di dimensioni cm. 30 x cm. 50, da esporre all'interno del bene, riportante lo stemma di Roma Capitale e la dicitura "Bene confiscato alla criminalità organizzata - Patrimonio di Roma Capitale".
4. Qualora il bene interessato debba essere sottoposto a lavori manutentivi o di altro tipo, alla consegna da parte dell'A.N.B.S.C. deve essere presente, oltre alle figure indicate al comma 2 del presente articolo, il Dipartimento S.I.M.U. che prende in consegna il bene per la durata degli interventi necessari per restituirlo alla Struttura Capitolina consegnataria. Gli interventi importanti devono essere previsti nei progetti di massima presentati dalle Strutture Capitoline in fase di acquisizione dei beni confiscati e sostenuti dalla disponibilità di fondi a bilancio o di finanziamenti.
5. L'assegnazione o l'utilizzazione dei beni oggetto del presente Regolamento deve avvenire entro un anno dal decreto di trasferimento dell'A.N.B.S.C. ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c. del D.Lgs. n. 159/2011.
6. A conclusione del progetto di utilizzo o qualora il progetto previsto non sia stato realizzato per motivi non imputabili all'Amministrazione, la Struttura Capitolina consegnataria può, consultato l'Assessore Capitolino competente per materia o, nel caso di un Municipio, il Presidente, proporre al Dipartimento Patrimonio un nuovo utilizzo, diretto o indiretto, del bene ovvero riconsegnarlo allo stesso.

Articolo 8

Elenco dei beni immobili confiscati

1. L'elenco dei beni immobili confiscati, acquisiti al patrimonio indisponibile capitolino, ai fini della pubblicità prescritta dal vigente codice delle leggi antimafia, viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line che inserito sul sito web di Roma Capitale, suddiviso per Municipi, dove rimane permanentemente.
2. Il Dipartimento Patrimonio, in osservanza delle modalità di cui al vigente codice delle leggi antimafia, cura la tenuta dell'elenco ed il suo costante aggiornamento, con l'indicazione delle vicende riguardanti l'assegnazione attuale di ciascun bene confiscato assegnato a Roma Capitale, specificandone la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Qualora il bene sia utilizzato per finalità lucrative, sarà riportato sul sito l'ammontare del canone di locazione e la destinazione degli introiti, vincolati al fondo speciale di cui all'art. 13 comma 3 del presente Regolamento.
3. Viene inoltre pubblicata dal Dipartimento Capitolino competente per l'ICT, sulla pagina web dedicata del sito di Roma Capitale di cui al comma 1 del presente articolo, una mappa con la geo-localizzazione degli immobili confiscati, contraddistinti da colori diversi in base alle differenti destinazioni di utilizzo, con relativa legenda tenendo conto della normativa vigente in materia di accessibilità alle informazioni.
4. Le Strutture Capitoline consegnatarie sono obbligate ad inviare al Dipartimento Patrimonio tutte le informazioni che per legge devono essere pubblicate entro i tempi previsti, attraverso il proprio referente, di cui all'art. 5 del presente Regolamento o suo delegato.

CAPO IV

UTILIZZAZIONE DEI BENI

Articolo 9

Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali

1. Il Dipartimento Patrimonio, in collaborazione con il responsabile competente per il "Piano sedi di Roma Capitale", valuta l'utilizzo degli immobili confiscati quali sedi istituzionali, anche ai fini della riduzione del numero di contratti di locazione passiva, tenendo conto di eventuali richieste da parte delle Strutture Capitoline. Le valutazioni effettuate vengono comunicate all'Assessore Capitolino competente per i beni confiscati che, in caso di eventuali spostamenti di sede, decide nel merito dopo aver consultato gli Organi politici coinvolti.
2. Sulla base delle esigenze della Pubblica Amministrazione, gli immobili confiscati possono essere utilizzati per perseguire fini sociali o istituzionali in ambito culturale, educativo, ambientale con una ricaduta diretta sul territorio e per incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con il decreto di trasferimento del bene.
3. L'elenco di tali immobili è pubblicato come indicato nell'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 10
Uso Abitativo sociale

1. I beni confiscati alla criminalità organizzata possono essere utilizzati:
 - a) per progetti di assistenza temporanea alloggiativa;
 - b) per far fronte all'emergenza abitativa attraverso progetti rivolti alle fragilità sociali;
 - c) per progetti di *co-housing* sociale;
 - d) per l'attivazione di forme di accoglienza rientranti nell'assistenza e sostegno socio-alloggiativo temporaneo (Servizio S.A.S.S.A.T. di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 164 del 25 luglio 2017);
 - e) per altre forme di accoglienza definite dalla normativa europea, gestite o promosse dalle stesse Strutture anche in co-progettazione.

2. L'elenco di tali immobili è pubblicato come indicato nell'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 11
Concessione a terzi

1. Roma Capitale può assegnare i beni confiscati in concessione, a titolo gratuito mediante procedura ad evidenza pubblica, dando parità di trattamento ai soggetti appartenenti alle categorie individuate nel vigente codice delle leggi antimafia (art. 48 comma 3 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159). In caso di beni confiscati per il reato di cui all'art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 309/1990, gli stessi possono essere amministrati direttamente da Roma Capitale oppure, preferibilmente, essere assegnati in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo Testo Unico ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio dove è ubicato l'immobile.
2. Tali assegnazioni avvengono nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e trasparenza, dandone adeguata pubblicità.
3. Non possono concorrere all'assegnazione mediante provvedimento di concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che esercitino, all'interno di Roma Capitale, poteri autoritativi o negoziali, ovvero li abbiano esercitati nel triennio precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 12 del presente Regolamento, nonché loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado. Non possono concorrere, altresì, quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

Articolo 12
Concessione a terzi per finalità istituzionali e sociali

1. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda concedere a terzi l'utilizzo dei beni oggetto del presente Regolamento, le Strutture Capitoline assegnatarie, avvertiti i Municipi territorialmente interessati, predispongono gli avvisi pubblici, assumendo lo status di concedenti.

2. A titolo esemplificativo, i beni destinati alle finalità di cui al presente articolo possono essere concessi come da art. 2 del presente Regolamento, per attività a servizio del territorio, anche di protezione civile, per attuare politiche di promozione sociale, culturale ed artistica, della legalità e della sicurezza, per la creazione di opportunità di autonomia abitativa, di sviluppo e di lavoro, per l'attivazione di forme di accoglienza integrata, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione.
3. Il bene preso in consegna dalla Struttura Capitolina, viene assegnato tramite avviso pubblico da pubblicare all'Albo Pretorio on line, fino alla scadenza del bando di gara e sul sito web di Roma Capitale per 45 giorni consecutivi. L'avviso deve contenere ogni elemento di identificazione del bene, l'esatta indicazione della finalità che l'Ente intende perseguire mediante la concessione stessa, nonché l'individuazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti presentati al fine di determinare una graduatoria finale.
4. Se una Struttura Capitolina prende in consegna più immobili contemporaneamente o a breve distanza temporale, è possibile un unico avviso pubblico che preveda l'assegnazione di più immobili suddivisi per lotti.
5. La scelta del concessionario viene assunta sulla base di una valutazione comparativa da parte della Commissione di Gara di cui all'art. 14 del presente Regolamento mirata all'individuazione della migliore proposta progettuale tesa all'impiego del bene, nel rispetto della destinazione fissata nel decreto di trasferimento; la valutazione tiene anche conto della capacità organizzativa ed economica dei soggetti proponenti rispetto al buon esito del progetto.

Articolo 13

Beni destinati a finalità lucrative

1. I beni che non sono stati assegnati o utilizzati dall'Ente per le finalità previste, per motivi non imputabili all'Amministrazione possono, come da normativa di riferimento, essere destinati a finalità lucrative.
2. I beni di cui al comma precedente sono oggetto di concessione onerosa stipulata all'esito di avviso pubblico e seguono le modalità prescritte dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal presente Regolamento.
3. Il canone concessorio viene stimato dal Dipartimento Patrimonio e confluisce, come da normativa di riferimento, nel fondo speciale destinato al finanziamento di attività legate al sociale. La gestione dei beni confiscati per finalità lucrative rimane in capo al Dipartimento Patrimonio.
4. Nel caso in cui l'A.N.B.S.C. metta a disposizione beni confiscati su cui insistono convenzioni o contratti di locazione e/o affitto, tali beni vengono acquisiti comprensivi di detto contratto conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. L'Assessore Capitolino competente per i beni confiscati viene sempre informato della disponibilità di tali beni dal Dipartimento Patrimonio.

Articolo 14

Nomina Commissione di Gara per la selezione pubblica del concessionario

1. La Commissione di Gara viene nominata dal Direttore della Struttura Capitolina consegnataria con l'individuazione di 5 membri tra cui:
 - rappresentanti del Dipartimento Patrimonio e della Struttura Capitolina concedente;
 - eventuali altri membri dell'Amministrazione Capitolina competenti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'avviso pubblico.
2. Fra i fondatori, i soci e gli amministratori dei soggetti partecipanti alla procedura di assegnazione ed i 5 membri della Commissione non deve intercorrere alcun collegamento, controllo, parentela o affinità, conflitto di interesse come disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 15

Parametri generali per la valutazione del progetto e criteri di aggiudicazione

1. La concessione dei beni confiscati a terzi tiene conto della rispondenza dei progetti presentati ai criteri specificatamente dettagliati in sede di avviso pubblico.
2. I proponenti presentano un progetto dettagliato che sviluppa in concreto le modalità di realizzazione dell'interesse pubblico associato al bene considerato. La sussistenza di detto interesse pubblico, a pena di revoca, deve essere garantita e dimostrata per tutta la durata della concessione.
3. I criteri di valutazione dei progetti presentati si ispirano alle seguenti linee guida:
 - a) impatto che il progetto può avere sul tessuto sociale ed urbanistico nel quale insiste il bene;
 - b) prospettive di sviluppo di nuova occupazione, realizzazione di sinergie e relazioni di rete con iniziative analoghe o complementari già operanti nel tessuto sociale del quartiere di riferimento o nell'ambito dell'economia cittadina, inclusione di categorie deboli;
 - c) chiarezza ed accuratezza nella descrizione del progetto in termini di contenuti, attività proposte, eventuali fasi progressive di sviluppo e di gestione, in relazione alle finalità del singolo avviso pubblico;
 - d) dimostrazione della sostenibilità economica della proposta e studio di fattibilità economico/finanziaria comprensivo dei costi di manutenzione ordinaria.
4. Per le residue posizioni concessorie, con finalità lucrative, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 16 ***Provvedimento di concessione***

1. Il provvedimento di concessione viene emesso dalla Struttura Capitolina concedente in esito alla procedura ad evidenza pubblica indetta per la selezione del soggetto giuridico a cui assegnare l'immobile.
2. Il provvedimento di concessione contiene necessariamente i seguenti elementi:
 - a. l'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie, nonché dagli estremi catastali;
 - b. l'esatta individuazione della finalità pubblica o dell'interesse pubblico che giustifica la concessione, con la specificazione che tale interesse deve perdurare per tutta la durata della concessione;
 - c. il progetto originario alla base della concessione o la sua versione definitiva, se contemplato dall'avviso pubblico;
 - d. gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
 - e. il canone annuo e le modalità e/o i termini di pagamento ove previsto;
 - f. la durata della concessione;
 - g. il divieto di subconcessione;
 - h. la previsione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, senza preavviso, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi presso l'immobile ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento;
 - i. l'elencazione delle inadempienze gravi comportanti la revoca della concessione;
 - j. le condizioni per l'eventuale rinnovo, in conformità con quanto stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento.
3. Sono a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto. L'Assegnazione dell'unità immobiliare non costituisce, pertanto, impegno al rilascio dei suddetti titoli da parte di Roma Capitale o di altri enti pubblici interessati.
4. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.

Articolo 17 ***Obblighi del concessionario***

1. Gli obblighi del concessionario sono stabiliti nel disciplinare di concessione il cui schema è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo precedente del presente Regolamento.

2. Precedentemente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, l'aggiudicatario presta le garanzie di cui all'art. 19 del presente Regolamento e stipula un contratto di assicurazione contro i danni al bene in concessione e alle persone, in relazione all'uso dello stesso come indicato nel successivo comma 5, lett. p;
3. Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento concessorio, l'aggiudicatario è chiamato a provvedere alla sottoscrizione del disciplinare di concessione che regola le obbligazioni poste a suo carico.
4. La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto alla concessione e l'escussione delle garanzie di cui all'art. 19 previste per la partecipazione all'avviso pubblico.
5. Il disciplinare di concessione prevede in capo al concessionario i seguenti obblighi:
 - a. mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - b. utilizzare il bene compatibilmente alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione delle eventuali disfunzioni degli impianti;
 - c. applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità di Roma Capitale, Ente concedente, per violazioni in materia;
 - d. garantire il puntuale e completo adempimento degli obblighi contributivi qualora, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità di Roma Capitale, Ente concedente, per violazioni in materia;
 - e. inviare alla Struttura Capitolina concedente l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o della struttura associativa;
 - f. informare immediatamente la Struttura Capitolina concedente in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato e la natura dell'immobile;
 - g. divieto di concedere in uso a terzi, in tutto o in parte, il bene oggetto di concessione;
 - h. attenersi al progetto in base al quale è stata rilasciata la concessione, salvo modifiche autorizzate dall'Amministrazione;
 - i. richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e per ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
 - j. impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale;
 - k. pagare, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il canone concessorio, laddove previsto;
 - l. provvedere alle spese inerenti la manutenzione ordinaria;

- m. volturare a proprio nome le utenze necessarie alla gestione ed alla conduzione dell'immobile. L'onere delle spese per utenze e servizi a rete è a carico del concessionario a decorrere dal giorno della consegna dell'immobile fino al giorno della riconsegna. Copia dei pagamenti effettuati deve essere trasmessa annualmente alla Struttura Capitolina concedente a corredo della relazione di cui alla lettera u. del presente articolo;
- n. manlevare Roma Capitale da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni al bene in uso nonché alle persone o comunque a terzi derivanti dall'utilizzo dello stesso;
- o. reintegrare, nei tempi e nei modi richiesti da Roma Capitale, il deposito cauzionale di cui all'art. 19 comma 2 del presente Regolamento qualora sia escusso, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze contrattuali;
- p. stipulare in favore dell'Ente, provvedendo altresì a rinnovarla per l'intera durata della concessione, apposita polizza assicurativa "*All Risks*" per danni a terzi, ivi compresi danni derivanti dalla responsabilità civile e per rischi che possano gravare sull'immobile, anche da incendio, atti vandalici e cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario; il massimale deve essere pari, almeno, al valore di stima del bene calcolato sulla base dei valori O.M.I.;
- q. reintegrare, in caso di escussione, la polizza fidejussoria come da art. 19 comma 6 del presente Regolamento;
- r. restituire il bene nella sua integrità, come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso si riscontrino, al momento della restituzione, danni al bene concesso, l'Amministrazione richiede al concessionario l'immediato ripristino del bene. In caso di mancata ottemperanza l'Amministrazione provvede in danno addebitando i costi al concessionario, ovvero richiede il relativo risarcimento;
- s. consentire a Roma Capitale di effettuare i controlli previsti dall'art. 22 del presente Regolamento;
- t. rispettare altri eventuali obblighi riferiti a casi specifici e inseriti nel disciplinare di concessione;
- u. tenere informata l'Amministrazione attraverso l'invio annuale di una relazione sulle attività svolte e sui risultati di gestione dalla quale si evincano gli obiettivi raggiunti in relazione al progetto proposto. Tale relazione viene inviata dalla Struttura Capitolina concedente al Dipartimento e all'Assessore Capitolino competenti per i beni confiscati, all'Assessore Capitolino competente per materia e al Presidente del Municipio territorialmente competente;
- v. dotarsi, limitatamente ai casi di concessioni a titolo non oneroso, di uno spazio *web* (*blog*, sito o altro) dove i cittadini, in tempo reale, possano informarsi riguardo le attività espletate dal concessionario;
- w. esporre la targa di cui all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento.

6. Alla verifica del rispetto degli obblighi del concessionario di cui al comma precedente, provvederà l'ufficio competente, come meglio specificato all'art. 22 del presente Regolamento.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 7 comma 3, 19, 20 e 22 devono essere riportate per esteso nello schema di disciplinare di concessione allegato all'Avviso Pubblico indetto per l'assegnazione del bene.
8. Eventuali oneri e adempimenti fiscali connessi alla sottoscrizione della concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 18

Consegna del bene al concessionario

1. L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al momento della consegna è prodotto processo verbale descrittivo dello stato dell'immobile, sottoscritto dalla Struttura Capitolina concedente e dal concessionario. Tale verbale viene inviato dal referente della Struttura concedente al Dipartimento Patrimonio e al Municipio territorialmente competente, il quale è sempre invitato a partecipare alla consegna.

Articolo 19

Garanzie

1. La presentazione del progetto per la partecipazione alla selezione pubblica per la concessione dei beni confiscati, è subordinata alla costituzione, da parte dei proponenti, di una garanzia provvisoria da versare presso la Tesoreria di Roma Capitale secondo le prescrizioni previste dall'avviso pubblico. L'importo della garanzia è di:
 - tre mensilità calcolate al 100% del canone di mercato stimato dal Dipartimento Patrimonio nel caso di concessioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
 - tre mensilità calcolate al 20% del canone di mercato stimato dal Dipartimento Patrimonio nel caso di concessioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento.L'Amministrazione provvede tempestivamente e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione della concessione allo svincolo delle somme di cui al presente comma nei confronti di tutti i partecipanti.
2. L'aggiudicatario è tenuto a versare, presso la Tesoreria di Roma Capitale, un deposito cauzionale di importo equivalente alla garanzia provvisoria di cui al comma precedente.
3. Al termine del rapporto concessorio, il deposito cauzionale di cui al comma precedente viene restituito, previa riconsegna dell'immobile ed a seguito di verifica degli adempimenti previsti a carico del concessionario e dello stato manutentivo dell'immobile stesso, nei modi e nei tempi stabiliti nella concessione.
4. Limitatamente alle concessioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento, il concessionario stipula apposita polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi assunti con la

sottoscrizione della concessione o comunque previsti dalla legge. il cui valore deve essere pari all'importo del canone annuo di concessione.

5. La garanzia di cui al comma precedente deve essere rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia fidejussoria deve avere efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione e fino al novantesimo giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile ferme restando le prerogative di legge.
6. Nel caso di escussione della fidejussione, ovvero di trattenimento del deposito cauzionale, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e comunque non oltre quindici giorni, a reintegrare garanzia e deposito, pena la revoca per giusta causa del titolo concessorio, come da art. 23 del presente Regolamento.
7. Il deposito cauzionale ed il valore assicurato dalla garanzia fidejussoria vengono adeguati annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Articolo 20

Recesso

1. Fatte salve diverse pattuizioni, è facoltà del concessionario rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante recesso, previa comunicazione scritta, da inoltrarsi con raccomandata A.R. o P.e.c. almeno 90 giorni prima della data prevista dal concessionario per l'interruzione del rapporto concessorio.
2. In tal caso, il canone di concessione sarà comunque dovuto fino al mese di riconsegna e il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto già anticipatamente versato. In caso di mancato preavviso da parte del concessionario, Roma Capitale trattiene l'intero deposito cauzionale.
3. In caso di recesso entro un anno dall'aggiudicazione della concessione si procede ad una nuova assegnazione attraverso lo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 21

Durata della concessione

1. Le concessioni hanno durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione e sono rinnovabili una sola volta per ulteriori 6 (sei) anni, previo accertamento della permanenza dei requisiti legittimanti la concessione e rideterminazione del canone, ove previsto.

E' facoltà della Giunta Capitolina stabilire, con proprio provvedimento, una diversa durata che può variare da un minimo di 2 (due) anni ad un massimo di 12 (dodici), con la possibilità di un solo rinnovo. In ogni caso la durata totale della concessione non può essere superiore a 12 (dodici) anni, compresi dell'eventuale rinnovo.

2. La richiesta di rinnovo deve essere indirizzata con raccomandata A.R. o P.e.c. alla Struttura Capitolina concedente almeno 6 mesi prima della scadenza. E' facoltà dell'Amministrazione procedere o meno al rinnovo, con atto ampiamente motivato. Il referente della Struttura Capitolina concedente provvede, quanto prima, ad informarne l'Assessore Capitolino competente per materia o, nel caso si tratti di un Municipio, il Presidente e ad inviare il provvedimento dirigenziale di rinnovo della concessione al Dipartimento e all'Assessore Capitolino competenti per i beni confiscati e al Municipio territorialmente competente. Terminata la concessione o il rinnovo, si procede come da art. 7 comma 6 del presente Regolamento.
3. È obbligo del concessionario riconsegnare il bene entro i termini previsti dalla concessione e secondo le modalità di cui all'art. 17 comma 5 lettera r) del presente Regolamento. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.

Articolo 22 **Controlli**

1. La Struttura Capitolina concedente, con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, effettua i necessari controlli sul concessionario, sull'attività svolta dallo stesso e sui beni concessi, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge, nel presente Regolamento, nella concessione.
2. Nello specifico, la Struttura competente per i controlli accerta la permanenza, a carico del concessionario, dei requisiti concessori e controlla che l'attività svolta sul bene concesso sia rispondente al progetto. A tal fine può, in ogni momento, procedere ad ispezioni, accertamenti d'ufficio presso il concessionario e a richieste di documenti e certificati probatori ritenuti necessari. In ogni caso le verifiche dovranno essere svolte almeno una volta all'anno.
A seguito dei controlli, la Struttura Capitolina concedente redige apposito processo verbale che viene inviato entro 5 giorni, attraverso il proprio referente, al Dipartimento e all'Assessore Capitolino competenti per i beni confiscati, all'Assessore Capitolino competente per materia e al Presidente del Municipio competente per territorio.

Articolo 23 **Revoca**

1. Qualora l'Amministrazione, per fini di pubblico interesse, necessiti di rientrare in possesso del bene, la Struttura Capitolina concedente, previa comunicazione di avvio del procedimento, notifica al concessionario il provvedimento di revoca, con richiesta di rilascio dell'immobile a mezzo raccomandata A.R. o P.e.c. entro 90 giorni dalla ricezione

della stessa. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la concessione è revocata con provvedimento adottato dalla Struttura Capitolina concedente, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., a seguito di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 17 comma 5 lettere: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), s) e t) del presente Regolamento.
 - Relativamente alla lettera h), la concessione è revocata per inadempienze nella realizzazione del progetto proposto, non dipendenti da cause di forza maggiore, la cui gravità viene accertata dalla Struttura Capitolina concedente;
 - Relativamente alla lettera k), la concessione è revocata per mancata corresponsione del canone di concessione, entro il termine di scadenza previsto, per almeno tre mensilità consecutive. Si procede con la revoca della concessione anche in caso di parziale pagamento delle mensilità non corrisposte;
 - Relativamente alla lettera m), la concessione è revocata per mancata voltura delle utenze e per mancato pagamento delle spese connesse;
3. Accertata la sussistenza della violazione, il concedente inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R. o P.e.c., assegnando un termine di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine previsto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, la revoca della concessione viene disposta con provvedimento Dirigenziale. L'adozione del provvedimento di revoca deve essere immediatamente comunicata al Dipartimento e all'Assessore Capitolino competenti per i beni confiscati, all'Assessore Capitolino competente per materia ed al Presidente del Municipio territorialmente competente.
4. In caso vengano meno i requisiti soggettivi ai sensi della vigente normativa antimafia o per gravi violazioni di legge che impediscano la prosecuzione del rapporto concessorio è disposta la revoca immediata del provvedimento di concessione.
5. Al concessionario non spetta alcun rimborso per le eventuali opere eseguite senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina, né per le spese sostenute per l'esercizio della concessione medesima, né per le spese a qualsiasi ulteriore titolo sostenute, né la restituzione del deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale viene restituito nei soli casi di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il concessionario, intervenuta la revoca della concessione, è tenuto alla restituzione immediata del bene libero da persone e cose.
Qualora per liberare i locali fosse necessario l'intervento dell'Amministrazione, la stessa procede in danno.
7. Nel caso in cui la revoca intervenga entro un anno dall'aggiudicazione, si procede allo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura pubblica afferente il bene interessato ai fini di provvedere ad un'ulteriore assegnazione.

Articolo 24

Attività di monitoraggio e istituzione del Forum sui Beni Confiscati alla criminalità organizzata

1. Il Dipartimento Patrimonio invia annualmente agli Assessori Capitolini e alle Commissioni Capitoline Permanenti competenti in materia, una relazione contenente criticità e punti di forza riscontrati nel processo di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, proposte di miglioramento, aggiornamenti normativi in materia e quanto altro ritenuto utile al fine di agevolare la progressiva revisione del presente Regolamento.
2. Per garantire la valorizzazione delle realtà associative che operano nella città e la collaborazione delle stesse alle attività e ai servizi pubblici capitolini, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto di Roma Capitale, è istituito, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, il "Forum cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata", finalizzato alla consultazione periodica degli appartenenti alla comunità cittadina per l'elaborazione di indirizzi generali e per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere dall'Ente.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 25

Norme transitorie

1. Per tutte le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le Strutture Capitoline concedenti, entro 15 giorni dalla data di esecutività dello stesso, inviano apposita comunicazione ai concessionari in merito all'attivazione delle procedure di verifica di cui al presente comma ed alle procedure di cui al comma 3 del presente articolo. Nello specifico, le Strutture Capitoline concedenti, provvedono, entro 120 giorni dall'approvazione dello stesso, a verificare per ciascun bene:
 - a) la coerenza dell'attività svolta con quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b) la rispondenza delle attività svolte con il decreto di trasferimento emesso dalla competente autorità;
 - c) il rispetto dell'interesse pubblico legato alla concessione e delle disposizioni contenute nel relativo disciplinare o comunque nell'atto di assegnazione.
 - d) la regolarità del pagamento in caso di concessioni di cui all'art 13 del presente Regolamento.
2. Le concessioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate nei casi in cui non superino positivamente tutte le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustifichino un diverso utilizzo del bene concesso.

3. Le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, previo esito positivo delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, sono fatte salve fino alla scadenza del relativo titolo autorizzativo, se con data certa, restando comunque soggette alla facoltà di revoca di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Le concessioni o gli atti di assegnazione nei quali non è indicata una scadenza temporale sono revocati, salvo che il concessionario, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, chieda la stipula di un nuovo atto concessorio. Solo nel caso in cui il concessionario superi positivamente tutte le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, la nuova concessione - non rinnovabile - avrà, in coerenza con quanto stabilito all'art. 21 del presente Regolamento, la durata massima di 12 (dodici) anni decorrenti dalla data di assegnazione del bene. Nel caso in cui l'assegnazione del bene sia avvenuta da almeno 11 (undici) anni, la nuova concessione avrà durata di anni 2 (due).

4. A seguito della scadenza delle concessioni, o in caso di concessioni scadute, le Strutture Capitoline concedenti, sempre che l'Amministrazione non intenda procedere all'utilizzo diretto del bene per finalità istituzionali procedono come da art. 7 comma 6 del presente Regolamento.

5. I beni confiscati attualmente inutilizzati divengono oggetto di nuova assegnazione da parte del Dipartimento Patrimonio a seguito di manifestazione d'interesse delle Strutture Capitoline.

Articolo 26

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il Dipartimento Patrimonio dà pubblico avviso dell'entrata in vigore del presente Regolamento con affissione all'Albo Pretorio di Roma Capitale. Il Regolamento viene pubblicato, dandone particolare evidenza, sul sito istituzionale di Roma Capitale.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Ghera e Politi.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, Celli, Coia, Corsetti, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Stefano, Sturni, Tempesta, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 80.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 28 giugno 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 luglio 2018.

Li, 27 giugno 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, l'8 luglio 2018.

Li, 9 luglio 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino